

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Atto d'indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019-2021, area Istruzione e Ricerca.

Documento DIRIGENTISCUOLA

Premessa

1. È doveroso ricordare che oltre quattro anni or sono, in data 7 agosto 2019, con raccomandata A/R all'ARAN e anticipata via PEC, *DIRIGENTISCUOLA* ha disdetto il, tuttora vigente in regime di *prorogatio*, CCNL 2016-2018, firmato l'8 luglio 2019, contestualmente allegando la propria piattaforma programmatica per il triennio 2019-2021. Ma, non avendolo fatto le altre sigle sindacali rappresentative nell'area (sarebbe occorsa una rappresentanza complessivamente superiore al 50%), non ha potuto esserci il naturale seguito.

Da allora si sono succedute tre leggi di bilancio – 304/2019, 178/2020, 234/2021 – senza che venissero stanziati le risorse finanziarie per il completamento della perequazione retributiva di posizione variabile e di risultato con i dirigenti della medesima area contrattuale e con i dirigenti del Ministero dell'istruzione, comune *datore di lavoro*.

2. Sottoscrittasi in data 25 maggio 2023 l'ipotesi di CCNL 2019-2021 per l'area delle Funzioni centrali (l'ultima delle tre aree dei dirigenti *non aggettivati*), si sarebbe dovuta avviare a stretto giro la trattativa per il rinnovo dell'analogo CCNL 2019-2021 della restante Area Istruzione e Ricerca, ancorché abbondantemente oltre i prescritti termini, come da discutibile italiana prassi.

È ben vero che a fine giugno 2023 il MIM ha chiesto alle sigle sindacali di avanzare proposte per l'integrazione dell'atto d'indirizzo – ex art. 41, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 preannunciando un incontro con le OO.SS. convocato dopo tre mesi!!

Tanto premesso e non essendo in grado di conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione che non ha ritenuto opportuno predisporre e inviare la bozza dell'atto di indirizzo, si formulano qui di seguito le proposte di *DIRIGENTISCUOLA*, riservando ulteriori dettagli.

Parte economica

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



1.1. Il persistente problema della dirigenza scolastica è il completamento della perequazione economica, che avrebbe dovuto realizzarsi con gli stanziamenti della legge di bilancio 234/2021, a prestar fede alla relazione illustrativa del prodromico disegno di legge predisposto dal Governo, laddove – testualmente – è riconosciuto alla dirigenza scolastica *“almeno”* il diritto di attingere la retribuzione dei dirigenti amministrativi dello stesso Ministero dell’istruzione, perché in capo ad essa si concentrano *“competenze specifiche in campi assai eterogenei, quali, per citarne alcuni, quelli didattici e pedagogici (realizzazione del PTOF), tecnici specialistici (sicurezza degli edifici scolastici), giuslavoristici (gestione del personale)”*. Dunque un ambito d’intervento *“ampio e complesso”* che riversa su una sola figura *“una molteplicità di funzioni e di responsabilità che, negli altri settori della pubblica amministrazione, vengono affidati a una pluralità di risorse dirigenziali”*.

1.2. In realtà, le cifre che in concreto si sono rese disponibili – come ammesso alla lettera nella predetta relazione illustrativa e puntualizzato con la stringente testimonianza dei numeri figuranti nella relazione tecnica – sono servite (o, meglio, serviranno) appena *“per non vanificare il positivo impatto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 8 luglio 2019 ... per il triennio 2016/2018”*.

In fatto, gl’incrementi retributivi per il triennio 2019-2021 riguarderanno le sole voci del tabellare e della posizione fissa nella misura – uguale per tutte le categorie del pubblico impiego – del 3,78%, rispetto al pregresso percepito.

Si dovrà allora attendere *l’ennesima prossima tornata contrattuale*: che sembra essere difficilmente il CCNL 2022-2024, poiché si preannuncia una legge di bilancio già in sofferenza per la penuria di risorse – *complicata*, l’ha definita il ministro dell’economia e Finanze – e **non apparendo essere la scuola una priorità**. Ma intanto il rinnovo del contratto in parola produrrà il **paradossale effetto di allargare la forbice retributiva** in cifre assolute tra la dirigenza *vera* (i dirigenti amministrativi e tecnici del MIM, i dirigenti dell’Università e della Ricerca) e la *simil-dirigenza* (i dirigenti scolastici).


Quanto alla retribuzione di posizione variabile, la categoria ha certamente ricevuto un beneficio con la firma, il 1° agosto 2023, del CIN; che, alla buon’ora, ha archiviato i fin qui contratti integrativi regionali *fonti di ingiustificabili sperequazioni e di biblici ritardi*, migliorando altresì – nella maggior parte dei casi in misura non disprezzabile – il relativo importo.

Ciò nonostante il divario permane: a fronte della retribuzione media dei dirigenti di pari fascia (dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici) ammontante a euro 27.719,39 medi lordo dipendente (l’ultimo riferimento è la tabella contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



legge n. 36/2022, *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), **quella dei dirigenti scolastici è di euro 17.600.**

Tuttavia non è questa la maggiore criticità, in quanto i circa 10.000 euro di differenza si raddoppiano per la retribuzione di risultato, che per la dirigenza scolastica resta poco più che simbolica, dato che *“Nelle more della definizione del Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici”* (art. 7 CCNI), questi percepiranno, in modo automatico con riferimento alla fascia di complessità dell'istituzione scolastica, in media neanche 3.000 euro a fronte dei 20.547 dei più fortunati *colleghi* (si fa per dire) facenti felicemente a meno di qualsivoglia *specificità* (che, se la logica avesse diritto di cittadinanza nel Bel Paese, dovrebbe costituire un *aliquid pluris* e non lo stigma di *figli di un dio minore*).

Parte normativa

2. Se per la parte economica si tratta semplicemente, e nulla più, d'incamerare le non esaltanti cifre paramtrate sul tasso d'inflazione, la parte normativa non può dirsi – non può essere – di poco momento.

Al riguardo, riviste alla luce degli sviluppi *medio tempore* intervenuti, queste le proposte di *DIRIGENTISCUOLA*, già contenute nella risalente piattaforma contrattuale di fine agosto 2019 (*ante*):

2.1. Anzitutto, occorre dare immediato e concreto seguito al tuttora disatteso impegno figurante nella Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL dell'8 luglio 2019, in cui le parti concordano che la valutazione della dirigenza scolastica ***“sarà oggetto di uno specifico approfondimento”***. **Sono passati quattro anni – che si aggiungono ai precedenti quindici di pari inazione – e tutto tace!**

È scontato che le OO.SS. – le stesse anche, e soprattutto, rappresentative nel Comparto – continueranno, nella sostanza, ad opporsi, poiché una dirigenza non valutata è priva dell'autorevolezza per valutare il dipendente personale, docenti e ATA (detto per inciso, anche per questi un obbligo imposto dalla legge e anche per questi un obbligo a tutt'oggi disatteso).

Dovrà pertanto e senza ulteriori diversivi direttamente procedersi, in una materia in cui la contrattazione è possibile solo entro i limiti definiti dalla legge. Dovrà quindi l'Amministrazione predisporre un dispositivo riveniente dalla combinazione di quanto statuito dall'art. 1, commi 93 e

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



94 della legge 107/2015, dall'articolo 25 del D. Lgs. 165/2001 (che richiama altresì il precedente articolo 21) e, in *parte qua*, dal D.P.R. 80/2013 concernente il Sistema nazionale di valutazione, con il solo obbligo di informazione alle OO.SS. e di eventuale confronto da avviare e concludere entro i termini tassativi imposti dal CCNL. **Perché in assenza di valutazione manca il presupposto giuridico per la retribuzione di risultato che non sia un'offensiva mancia *benevolmente* elargita dall'Amministrazione. E quella scolastica sarà sempre percepita, e trattata, come *mezza dirigenza*.**

2.2. Collegata alla valutazione della dirigenza scolastica, e sua conseguenza, è – dovrà essere – l'espressa previsione della **mobilità professionale** verso le altre amministrazioni pubbliche e partecipando in condizioni paritetiche ai vari interpellati.

2.2.1. Non vi sono infatti vincoli giuridici ostativi, ma solo ***pregiudizi politici***, per chi ha vinto un concorso pubblico: che – va rimarcato – è un concorso di secondo grado, richiedendo la provenienza dal ruolo docente (come lo è il concorso per accedere alla dirigenza tecnica con funzioni ispettive, ma non per accedere alla dirigenza amministrativa); un concorso il cui superamento ha richiesto, in larga prevalenza, la conoscenza di comuni contenuti giuridico-manageriali, oltre gli specifici contenuti di matrice socio-psico-pedagogica.

Mette conto sottolineare che la dirigenza – inclusa quella scolastica – è strutturalmente e finalisticamente unica. Ciò è a dire che non è una figura eccessivamente specializzata, quanto e piuttosto una figura generalista o organizzatoria, essendo *specificata* per definizione ogni inerente unità o *struttura organizzativa* (D. Lgs. 150/2009), nel senso che possiede una propria e più o meno marcata peculiarità, alla quale necessariamente deve conformarsi lo svolgimento della funzione.


Né sono richiesti per la mobilità professionale in discorso particolari titoli di studio, salva l'eccezione per le cc.dd. dirigenze *professionali* (come la dirigenza medica o veterinaria, regolate dall'autonomo D. Lgs. 502/1992 e non dal generale D. Lgs. 165/2001). E difatti dirigenti generali, dirigenti amministrativi – e anche dirigenti tecnici – laureati in Lettere, in Matematica, in Ingegneria e non solo in Giurisprudenza **transitano tranquillamente da un'Amministrazione all'altra, cosa vietata o preclusa ai soli dirigenti scolastici**

2.2.2. L'inserimento nel CCNL dell'ordinaria mobilità professionale risponde poi ad una necessità sì contingente, ma non meno grave, qui incrociandosi con la mobilità interregionale.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



Esauritisi gli effetti delle deroghe temporanee *ex lege* della mobilità interregionale sino al 60% ed elevata al 100% per il corrente anno scolastico, dovrebbe ritornare nella sua vigenza la ragionevole/ordinaria misura massima del 30% sui posti disponibili nelle regioni siccome normata dal vigente CCNL, atteso che – dopo l'ultimo del 2017 a carattere nazionale – si è ripristinata la regionalità del prossimo concorso ordinario, dato per imminente e i cui vincitori, almeno per la prima *tranche*, dovrebbero essere nominati dal 1° settembre 2024 nella sola regione obbligatoriamente prescelta (mentre coloro che supereranno il parallelo concorso riservato saranno collocati in coda alla graduatoria del predetto concorso nazionale del 2017 – peraltro ora esauritasi – contendendosi con gli *ordinaristi* non oltre il 40% dei posti annualmente disponibili nelle diverse regioni, presumibilmente tutti o quasi in quelle del Nord).

AmMESSo anche che con il rinnovo del CCNL saranno rivisti gli istituti della mobilità che non possono essere gli stessi per il concorso regionale e nazionale, il problema degli “esiliati” non si risolverà comunque nei prossimi anni.

È quindi evidente che l'introduzione di un'ordinaria mobilità professionale incrementerebbe anche le opportunità di guadagnare luoghi più graditi (quale che sia il datore di lavoro pubblico presso cui si presterebbe servizio), per coloro che sono stati costretti in sedi lontane (o hanno dovuto rinunciare alla nomina) in forza del marchio – e tuttora insistito – errore dell'Amministrazione, di **far prevalere un atto regolamentare** (qual un bando di concorso) **su leggi imperative di tutela dei beneficiari**, con sistematica soccombenza del Ministero dell'istruzione (e del merito) nei giudizi fin qui intentati dai ricorrenti.


2.3. Per la mobilità all'interno della regione dovrà scriversi con la massima analiticità che sono disponibili tutte le sedi consolidate, comprese quelle dei comandi e renderle note per tempo; e facendosi in modo che a livello scolastico regionale non s'introducano surrettiziamente le barriere dei vecchi settori formativi già abrogati *ex lege*. Bisognerà, quindi, rivedere anche l'istituto della sede nominale.

2.4. Al riguardo dovranno allinearsi le scadenze dei singoli contratti stipulati con gli UU.SS.RR. quale *conditio sine qua non* per contenere il fenomeno dei mutamenti d'incarico in vigenza di contratto e per garantire a tutti le stesse opportunità e gli stessi diritti alla scadenza naturale. Ciò dovrebbe consentire che il mutamento d'incarico in pendenza di contratto sia, giustamente ed effettivamente, vincolato alla regola dell'articolo 17 del CCNL attuale e quindi frenandosi operazioni poco trasparenti. L'obiettivo può essere facilmente raggiunto anche senza modificare la

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



durata del contratto. Basta precisare che dopo il primo contratto triennale si può partecipare annualmente alla mobilità come è stato previsto in via provvisoria per la recente mobilità.

2.5. Dovrà assicurarsi la massima trasparenza nel conferimento delle reggenze – ancor più perché dal 1° settembre 2024 saranno residuali, dato che entreranno in vigore le nuove norme sul dimensionamento scolastico secondo i parametri della legge di bilancio 197/2022, con l’eliminazione del concetto stesso di scuole sottodimensionate – nonché degli incarichi aggiuntivi e nei mutamenti degli incarichi istituzionali, dopo che opportunamente i relativi criteri sono divenuti oggetto di confronto in sede nazionale. La reggenza non può e non deve essere imposta!

2.6. Dovranno poi rivisitarsi una serie di preesistenti istituti e introdurne altri. Senza un particolare ordine:

2.6.1. Armonizzare le disposizioni legislative vigenti e quelle pattizie per consentire ai dirigenti scolastici dichiarati inidonei alla funzione di conservare la qualifica e di essere utilizzati in altri compiti.

2.6.2. Dopo l’avvenuta modifica del D. Lgs. 81/2008 accelerare l’emanazione dei provvedimenti attuativi che meglio precisino e in concreto definiscano contrattualmente le responsabilità del dirigente scolastico datore di lavoro in materia di sicurezza, correlate ai suoi effettivi poteri d’intervento, non potendo di certo egli surrogarsi agli enti locali spesso latitanti.

2.6.3. Rendere facoltativa in materia contenziosa davanti al giudice del lavoro in primo grado l’accettazione del dirigente scolastico di stendere memoria, costituirsi in giudizio e difendere l’Amministrazione, circoscrivendosi il suo solo obbligo alla relazione sui fatti di causa e da rimettere all’Ufficio per il contenzioso o all’Avvocatura distrettuale dello Stato, atteso che il legislatore ha previsto – art. 12, D. Lgs. 165/2001 – la costituzione di appositi uffici, incardinati a livello regionale e nelle rispettive articolazioni periferiche; che possono adempiere con adeguata professionalità alle insidiose incombenze processuali.


2.6.4. Prevedere l’uso del mezzo proprio in caso di conferenze di servizio oppure per incarichi di reggenza in scuole distanti dalla sede di titolarità, nell’ottica seguita in deroga per i dirigenti tecnici nell’esercizio della funzione ispettiva e per i revisori dei conti.

2.6.5. Riconoscere il diritto al rimborso di tutte le spese giustificate dal dirigente per esigenze di servizio, nonché – come avviene per i dirigenti e perfino per i funzionari dell’Amministrazione centrale e periferica – il diritto ai buoni pasto.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



2.6.6. Definire il documento sullo stress da lavoro correlato, il cui obbligo già previsto per legge e per contratto è tuttora eluso.

2.6.7. Introdurre il *welfare contrattuale*, idoneo al miglioramento della qualità della vita dei dirigenti scolastici e nel cui ambito rivedere il cumulo delle *molestie burocratiche* che, impropriamente, si scaricano loro addosso.

2.6.8. Rivedere e rendere operativi gl'istituti previsti nel CCNL in corso agli articoli 34 (Comitato paritetico per il *mobbing*) e 37 (Comitato regionale di garanzia), **che non sono stati costituiti o comunque scarsamente o mai convocati e/o interpellati.**

2.6.9. Rendere esplicito l'uso dello strumento della delega – prevista dal D. Lgs. 165/2001, in particolare artt. 17 e 25, di modo che cessino incertezze nella categoria e orientamenti difformi dell'Amministrazione periferica, anche – e non solo – quando il dirigente scolastico deve andare in ferie.

2.6.10. Per una dirigenza socialmente sovraesposta, che s'interfaccia quotidianamente con una pletera di soggetti istituzionali e non, che possono generare – e in fatto generano – inevitabili conflitti e sempre più spesso con seguito di contenzioso giudiziario, occorre una più articolata gradualità delle sanzioni. Ora dopo la multa fino a 500 euro segue la sospensione: bastano anche due semplici sospensioni di 1 solo giorno nell'arco temporale del biennio e scatta il licenziamento!

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(**Attilio Fratta**)

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

**Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org –
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org**